



# *Family Trust*

## *Sommario*

La nascita e la storia .....	3
L'Istituto del Trust.....	5
Le principali figure del Trust .....	7
Il Trust immobiliare .....	9
La nostra Trust Company - Lettera del CEO .....	11



## *La nascita e la storia*

Il *Trust* nasce nell'Inghilterra medioevale, quando ai tempi delle Crociate, i cavalieri in partenza alla volta della Terra Santa erano soliti lasciare i propri beni in custodia ad amici fidati che restavano in patria. Nel caso in cui il cavaliere non fosse tornato i beni del crociato, rimasti in custodia all'amico fidato, sarebbero dovuti tornare in possesso della sposa e dei figli di maggiore età. Il termine inglese *Trust* letteralmente "fiducia" ricorda proprio la filosofia alla base di questa relazione.

Qualcuno di questi "amici" *Trustee ante litteram*, cedevano alla tentazione di tenersi i beni affidategli da un amico troppo fiducioso.

Le corti di *Equity* inglesi iniziarono quindi a deliberare le prime sentenze a favore dei beneficiari di questi accordi, ponendo le premesse della nascita del *Trust* che poi si consolidò attraverso i secoli fino ad arrivare noi.

Nella storia si nota che spesso i beni delle grandi famiglie inglesi sono stati tramandati meglio rispetto a quelli di famiglie di altri Paesi, questa è una delle prove storiche dell'efficacia dell'istituto del *Trust*.

A partire dalla fine del Settecento, molte famiglie di industriali e di latifondisti, nel mondo anglosassone, hanno cominciato a prendere l'abitudine di utilizzare l'istituto del *Trust* allo scopo di rimettere, ad un professionista di fiducia, le questioni successorie più articolate.

Oggi il *Trust* è diffuso in tutto il mondo e scrupolosamente regolamentato attraverso leggi dedicate. Quei pochi Paesi che non hanno ancora una legge sul *Trust*, come l'Italia, grazie alla firma della Convenzione dell'Aja del luglio 1985, sono ora in grado di riconoscere e percepire totalmente le leggi estere vigenti in materia.



*L'Istituto del Trust*

Il *Trust* è un contratto in virtù del quale un soggetto, *disponente* o *settlor*, trasferisce la proprietà di determinati beni a un terzo, il *Trustee*, affinché quest'ultimo li amministri e li gestisca in maniera autonoma e dinamica nell'interesse di uno o più *beneficiari*, talora sotto la supervisione di un *guardiano* o *protector*.

Il contratto *Trust*, viene regolamentato da una legislazione scelta tra quelle dei paesi che ne posseggono una specifica.

Global Capital Trust grazie alla sua expertise ha scelto di utilizzare *la legge di Jersey* o *Jersey Trust law* per le seguenti ragioni.

- La più antica e diffusa legislazione sul *Trust*.
- La più ricca di giurisprudenza.
- Tra le leggi *common law* la più vicina al diritto romano.

L'Italia non possiede una legge specifica a riguardo. Il *Trust* è stato riconosciuto attraverso la legge 364/89 entrata in vigore nel 1992 e che recepisce per intero i contenuti della Convenzione dell'Aja siglata nel luglio del 1985.

Grazie alla sua flessibilità, il *Trust* permette di perseguire le finalità di ordinata gestione successoria e di protezione degli assets conferiti, grazie al potere di segregazione della *Trust Company*.

Global Capital Trust garantisce infatti la *segregazione* dei beni conferiti, come da regolamento per le *Trust company* svizzere, indicando il potere di segregazione nel suo statuto societario. Global Capital Trust è inoltre una società sottoposta alla supervisione della FINMA, l'organismo statale svizzero di controllo sulle banche e le società, omologo alla CONSOB italiana.

Il *trustee* ha il diritto-dovere di amministrare al meglio i beni conferiti, applicando strettamente le regole del *Trust deed* o regolamento del *Trust* a favore dei *beneficiari* o *beneficiary*, che ne hanno la *proprietà sostanziale*.

Il *regolamento del Trust* o *Trust deed*, viene redatto seguendo i suggerimenti del *settlor*, contenuti nella *letter of wishes* o *lettera dei desideri*. Il *Trust deed* elenca le regole che il *Trustee* deve seguire, allo scopo di gestire al meglio i beni o i diritti conferiti nel *Trust*, secondo i desideri del disponente e seguendo le regole della giurisdizione scelta. I frutti di tali beni possono essere cumulati nel *Trust* o distribuiti ai *beneficiari* secondo i tempi e i modi decisi dal *settlor*.

Fondamentale ricordare che le condizioni indispensabili affinché il *Trust* svolga la sua funzione protettiva sono che il *settlor*:

- Non abbia pregresse situazioni di debito.
- Attui un effettivo conferimento (spossessamento) a favore dei *beneficiari* designati in maniera *irrevocabile*.
- Non abbia fini fiscali elusivi.



*Le principali  
figure del Trust*

Nel *Trust* assumono rilevanza i seguenti elementi:

- **Il settlor o disponente**, colui che trasferisce il diritto o il bene al *Trustee*. Tecnicamente si può affermare che nel *Trust* si realizza uno sdoppiamento della proprietà tra il *Trustee* che assume l'*intestazione formale* del bene e i *beneficiari* che ne hanno la *proprietà sostanziale*. Il bene di conseguenza, risulta formalmente intestato al *Trustee* che tuttavia non è il "vero" proprietario, questo status è riconosciuto in tutte le giurisdizioni internazionali, e permette lo spossesso dei beni, de facto segregati e quindi non aggredibili da terzi.
- **Il Trust deed o regolamento del Trust**, è il documento attraverso il quale il *Trustee* gestisce i beni o i diritti contenuti nel *Trust*, seguendo le regole della giurisdizione scelta per il *Trust* stesso. I frutti di tali beni possono essere cumulati nel *Trust* o distribuiti ai beneficiari.
- **Il Trustee, persona fisica o giuridica, Trust Company**, diviene formalmente intestatario dei beni o dei diritti conferiti nel *Trust* e ha il diritto-dovere di amministrarli a favore dei *beneficiari*. Il *Trustee* non confonde i beni del *Trust* con i propri (segregazione), per cui i beni conferiti in un *Trust* costituiscono un patrimonio autonomo che non può essere aggredito da eventuali creditori del *Trustee*. Il *Trustee* è legato da un contratto fiduciario attraverso il quale gli viene imposto di seguire ogni disposizione contenuta all'interno del *Trust deed*.
- **Il beneficiario o i beneficiari del Trust**, sono coloro che godono dei benefici del *Trust*.  
Ci sono due tipi di *beneficiari*:
  - Il/ I beneficiario/i del reddito
  - Il/ I beneficiario/i del fondo.

I *beneficiari del reddito* sono oggetto delle attribuzioni reddituali, ad esempio il canone di locazione di un immobile conferito al *Trust*, oppure il rendimento di una gestione patrimoniale su un conto bancario conferito al *Trust*. Tali beneficiari possono o meno, a secondo i desideri del *settlor*, coincidere con se stesso o con i beneficiari del fondo.

I *beneficiari del fondo* sono coloro ai quali, alla scadenza del *Trust*, i beni saranno trasferiti e non posso in alcun caso coincidere con il *settlor*, pena l'invalidazione del *Trust* stesso.



*Il Trust  
immobiliare*

Una delle applicazioni più efficienti e diffuse per quanto riguarda l'utilizzo del *Trust* a scopo successorio e di protezione è il *Trust immobiliare*.

Nel *Trust immobiliare* il *settlor* conferisce la *piena proprietà* o la *nuda proprietà* dell'immobile. Le modalità di trasferimento al *Trust* dipendono dalle caratteristiche dei diversi beni, il che richiede una attenta valutazione tecnica e fiscale.

Il *Trust immobiliare* mette nelle condizioni il *settlor* di poter utilizzare l'immobile senza averne il possesso, mettendo gli asset conferiti al sicuro da eventuali aggressività debitorie e/o maggiori tassazioni successorie future, ottenendo così una protezione e una potenziale ottimizzazione fiscale.

Il *Trust immobiliare* sta riscuotendo un grande successo in quanto, oltre a garantire un'assoluta protezione del bene, consente una gestione estremamente flessibile dello stesso. L'immobile conferito al *Trust* infatti può essere dato in uso, affittato o venduto a secondo delle regole previste nel *Trust deed*.

Il *Trust immobiliare* costituisce uno strumento utile al Cliente per perseguire numerose finalità. In ambito familiare:

- Mantenimento del patrimonio immobiliare della famiglia unito nel tempo.
- Ottimizzazione fiscale successoria dell'immobile.
- Protezione da future situazioni debitorie ad oggi non prevedibili.
- Tutela della residenza di figli minori in circostanza di separazione o divorzio.
- Garanzia della residenza a soggetti familiari handicappati o deboli.

In ambito commerciale:

- Separazione del patrimonio immobiliare da quello societario.
- Protezione del patrimonio immobiliare aziendale da future possibili situazioni debitorie.
- Costituzione di garanzie limitate per i creditori.

Futuri creditori del *settlor* non possono aggredire i beni conferiti al *Trust*, in quanto tali beni non fanno più parte del regime patrimoniale dello stesso.

I beni del *Trust* essendo segregati non possono essere soggetti alle pretese di:

- Creditori del *Trustee*.
- Creditori del *settlor*.
- Creditori dei beneficiari (sino al momento che non ricevono tali beni dal *Trust*).

In conclusione ci piace sottolineare ulteriormente i due punti fondamentali per ottenere la perfetta riuscita e tenuta di un *Trust immobiliare*:

- Il *Trust* deve essere sempre fiscalmente neutrale e trasparente, in modo da non poter essere mai considerato elusivo.
- Il *settlor* non deve avere nessun contenzioso aperto su situazioni debitorie di qualsiasi tipo.



*La nostra Trust Company*  
*Lettera del CEO*

Caro Cliente,  
Gentile Professionista,

La mia famiglia si occupa di finanza da tre generazioni mio nonno Costantino Zoppi fondò a Milano nel 1934 la commissionaria di Borsa più vecchia d'Italia, mio padre Giovanni l'ha condusse brillantemente sino a farla diventare la più grande società di gestione patrimoniale privata del Paese con sedi a Milano, Roma, Firenze e Genova.

Dopo diverse esperienze in finanziarie e banche internazionali, ho voluto seguire la tradizione della mia famiglia fondando a Zugo (CH) la mia finanziaria e *Trust company* che a oggi può vantare una presenza internazionale con sedi in Svizzera, Lussemburgo e Hong Kong.

La mia "missione" è sempre stata quella di proteggere e preservare gli asset che mi sono stati affidati dalla Clientela, a questo scopo mi sono specializzato nella fisacità internazionale attraverso la stretta collaborazione con prestigiose università italiane, svizzere e cinesi. Il mio lavoro è stato recentemente riconosciuto anche grazie al premio, per il secondo anno consecutivo, come miglior advisor fiscale internazionale dall'associazione di gestori indipendenti Fee Only.

La scelta, da parte del Cliente, della *Trust Company* a cui affidare i propri beni è una decisione fondamentale in quanto deve garantire la gestione e la protezione degli asset conferiti nel tempo, fino alla trasmissione degli stessi ai beneficiari designati.

Allo scopo di garantire e proteggere questo delicato passaggio generazionale ho voluto disegnare una *Trust Company* che potesse vantare requisiti, autorizzativi e controlli di altissimo livello.

- Global Capital Trust non è un *Trustee* persona fisica ma una *Trust Company* con una articolata organizzazione successoria interna, garantita dagli organi di controllo svizzeri.
- Global Capital Trust garantisce la perfetta segregazione dei beni dei Clienti da quelli societari, avendo previsto questo articolo nello statuto della società.
- Global Capital Trust è sottoposta al controllo della FINMA, l'autorità statale svizzera di controllo sui mercati finanziari.
- Global Capital Trust risiedendo in Svizzera, garantisce ai suoi clienti un sistema giuridico civile tra i più efficienti del mondo.

Tutti questi "plus" mettono i nostri Clienti nelle migliori condizioni per assicurare, a loro e ai loro eredi, un eccezionale livello di protezione e gestione successoria.

Cordialmente



MARCO M. ZOPPI

**Global Capital Trust**

**Switzerland**

Kolinplatz 8 - CH-6300 Zug

Switzerland

Tel. +41 (0)41 726 77 66

Fax +41 (0)41 726 77 69

e-mail: [info@globalcapitaltrust.ch](mailto:info@globalcapitaltrust.ch)

[www.globalcapitaltrust.ch](http://www.globalcapitaltrust.ch)

**Global Capital Trust**

**Hong Kong**

Level 19, Two International Financial Centre

8 Finance Street, Central, Hong Kong

Tel. +852 2251 8321

Fax +852 2251 8319

e-mail: [info@globalcapitaltrust.hk](mailto:info@globalcapitaltrust.hk)

[www.globalcapitaltrust.hk](http://www.globalcapitaltrust.hk)



[www.globalcapitaltrust.ch](http://www.globalcapitaltrust.ch) - [blog: www.marcozoppi.it](http://blog:www.marcozoppi.it)

